

ENERGIA: Impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili - Art. 12 D.Lgs. n. 387 del 2003 - Applicabilità dell'art. 119 c.p.a. - Dimidiazione dei termini processuali - Ratio - Ragioni di interesse pubblico.

Tar Lazio - Roma, Sez. II *quater*, 3 giugno 2021, n. 6542

“[...] l’odierno ricorso [è] soggetto al rito speciale di cui all’art. 119 c.p.a. in considerazione della ratio sottesa alla dimidiazione dei termini processuali di cui al secondo comma della norma in esame;

che siffatta ratio sia, invero, identificabile nell’esigenza di una celere definizione, per evidenti ragioni di interesse pubblico, dei contenziosi aventi ad oggetto la realizzazione opere che, quali quelle in esame (funzionali alla “realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti”), sono, per espressa volontà del Legislatore, «di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti», ex art. 12 comma 1 D.lgs. n. 387/2003, con conseguente valenza lato sensu espropriativa dell’autorizzazione unica prevista dal secondo comma del citato art. 12, la cui domanda di annullamento è, pertanto, da ricondursi nel cono d’ombra della disposizione di cui al comma 1, lettera f) dell’art. 119 c.p.a., per come in proposito già affermato dal Giudice d’appello [...];

Ritenuto che siffatte considerazioni non trovino smentita, per come dedotto dalla ricorrente, nella recente introduzione, da parte del Legislatore, della lettera m-septies all’art. 119, comma 1 c.p.a., avente ad oggetto “l’autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché’ rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall’articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché’ agli atti che definiscono l’intesa Stato-regione”[...].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale e della società Latina Biometano S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori, mediante collegamento da remoto, come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm. ed omesso ogni avviso ai sensi del citato art. 25 D.L. n. 137/2020;

Premesso che:

- con ricorso notificato, a mezzo pec, in data 20 aprile 2021 e depositato il successivo 10 maggio 2021, affidato ad una pluralità di motivi di gravame, la società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 373 (prot. n. 20446) del 09.02.2021, resa all'esito di Conferenza dei Servizi, con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 12 D.lgs. n. 387/2003, ha autorizzato la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da fonte rinnovabile biomassa, per una portata di 510 Sm³/h con annessa digestione anaerobica e compostaggio della biomassa, da realizzarsi in un'area confinante con quella di sua proprietà, in Velletri (RM), Via Colle San Clemente, in area distinta al Catasto al foglio 143 part.lla 64 e 155 (in quota parte);

- che la Città Metropolitana di Roma Capitale, costituitasi con mera forma in data 11.05.2021, con successiva memoria del 28.05.2021, ha resistito al gravame mediante articolate e documentate deduzioni difensive;

- che la società controinteressata, nel costituirsi in giudizio con memoria del 25.05.2021, ha preliminarmente eccepito, innanzitutto, l'irricevibilità del ricorso, per essere stato lo stesso depositato (10 maggio 2021) oltre il termine dimidiato di 15 giorni decorrenti dalla relativa notifica (20 aprile 2021), in applicazione del rito speciale di cui all'art. 119 c.p.a. La società in questione ha altresì formulato ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di legittimazione attiva, contestandone comunque nel merito la fondatezza, mediante articolate deduzioni difensive;

Rilevato che, con memoria depositata in vista della camera di consiglio dell'1 giugno 2021, in occasione della quale, omesso ogni avviso ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione, anche ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la società ricorrente ha controdedotto in ordine all'eccezione preliminare di irricevibilità del gravame, sostenendone l'infondatezza;

Visto l'art. 12 comma 1 D.lgs. n. 387/2003, secondo cui: *«Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti»;*

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per confermare l'orientamento già espresso dalla Sezione con la sentenza n. 5930 del 21.05.2021, in ordine alla irricevibilità del gravame proposto da altra società avverso la medesima determinazione dirigenziale che costituisce oggetto del presente giudizio;

Ritenuto, invero, che l'odierno ricorso sia soggetto al rito speciale di cui all'art. 119 c.p.a. in considerazione della *ratio* sottesa alla dimidiazione dei termini processuali di cui al secondo comma della norma in esame;

che siffatta *ratio* sia, invero, identificabile nell'esigenza di una celere definizione, per evidenti ragioni di interesse pubblico, dei contenziosi aventi ad oggetto la realizzazione opere che, quali quelle in esame (funzionali alla "*realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti*"), sono, per espressa volontà del Legislatore, «*di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*», ex art. 12 comma 1 D.lgs. n. 387/2003, con conseguente valenza *lato sensu* espropriativa dell'autorizzazione unica prevista dal secondo comma del citato art. 12, la cui domanda di annullamento è, pertanto, da ricondursi nel cono d'ombra della disposizione di cui al comma 1, lettera f) dell'art. 119 c.p.a., per come in proposito già affermato dal Giudice d'appello (Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2020, n. 8315; n. 5427 del 2020; Cons. Stato, V, n. 1218 del 2013);

Ritenuto che siffatte considerazioni non trovino smentita, per come dedotto dalla ricorrente, nella recente introduzione, da parte del Legislatore, della lettera *m-septies* all'art. 119, comma 1 c.p.a., avente ad oggetto "*l'autorizzazione unica di cui agli articoli 52-bis e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per le infrastrutture lineari energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi inclusi le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonché' rispetto agli atti riferiti a tali infrastrutture inerenti alla valutazione ambientale strategica, alla verifica di assoggettabilità e alla valutazione di impatto ambientale e a tutti i provvedimenti, di competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché' agli atti che definiscono l'intesa Stato-regione*";

Rilevato, infatti, che le autorizzate «*infrastrutture lineari energetiche*» di cui all'art. 52 bis comma 1 D.P.R. n. 327/2001 non sono oggetto di una omnia-comprendente dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, al pari degli «*impianti alimentati da fonti rinnovabili*» di cui all'art. 12 comma 1 D.lgs. n. 387/2003, con conseguente necessità, da parte del Legislatore, di introdurre una

previsione normativa *ad hoc* che attragga anche tutti i contenziosi relativi alle predette «*infrastrutture lineari energetiche*» nell'alveo applicativo del rito speciale di cui all'art. 119 c.p.a.; Ritenuto che, diversamente opinando, ossia escludendo l'odierna *res controversa* dal cono d'ombra del comma 1, lett. f) dell'art. 119 c.p.a., le esigenze acceleratorie di cui al rito speciale in esame rimarrebbero paradossalmente frustrate proprio in relazione ad impianti alimentati da fonti rinnovabili i cui contenziosi, stante l'espressa declaratoria di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli stessi, sancita dall'art. 12 comma 1 D.lgs. n. 387/2003, viepiù necessitano di una celere definizione;

Rilevato, infine, che l'odierno approfondimento in ordine all'applicabilità del rito speciale ad opere che, quali quelle in esame, sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, appare estraneo alle sintetiche statuizioni rese dal Tribunale, in occasione del precedente citato da parte ricorrente (sez. II bis, 16.02.2021, n. 1899);

Ritenuta, pertanto, la fondatezza dell'eccezione preliminare formulata dalla controinteressata e, quindi, la sussistenza presupposti affinché il ricorso venga definito, nel senso dell'irricevibilità dello stesso, in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a.;

Ritenuto che le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della relativa novità della questione trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Roberta Mazzulla

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO